



## I Casi del Think Tank di STS Deloitte

Società di partecipazione non finanziaria: test di prevalenza

# Società di partecipazione non finanziaria: test di prevalenza

## Il caso

Una società ha iscritto nel proprio bilancio partecipazioni in società controllate e collegate, nonché finanziamenti erogati sia a queste ultime sia ad altre società possedute dalle partecipate dirette.

Il test patrimoniale previsto dal comma 3 dell'art. 162-bis del TUIR risulterebbe superato solo considerando al numeratore del rapporto, oltre che le partecipazioni iscritte in bilancio e i finanziamenti erogati direttamente a queste ultime, anche i finanziamenti erogati alle partecipate indirette.

Si analizza se la società possa qualificarsi come società di partecipazione non finanziaria (cd. holding industriale) ai sensi del citato art. 162-bis, comma 1, lett. c).

## La soluzione

Ai fini del test di prevalenza indicato all'art. 162-bis, comma 3, del TUIR al numeratore non rilevano i finanziamenti erogati alle società possedute dalle partecipate dirette (cd. partecipate indirette), ma unicamente quelli erogati alle partecipate dirette.

## Le motivazioni

La qualifica, sul piano fiscale, di una holding industriale postula il superamento del test di prevalenza, ai sensi dell'art. 162-bis, comma 3, del TUIR, da effettuare assumendo non solo il valore di bilancio delle partecipazioni, ma anche il valore contabile degli altri elementi patrimoniali relativi a rapporti intercorrenti con le società partecipate (quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti). Ciò nella considerazione che gli elementi di natura finanziaria assumono un "peso" in termini di rapporto partecipativo e non in quanto espressivi di un'autonoma attività finanziaria.

In altre parole, ciò che rileva ai fini della qualifica di una holding è la natura delle società partecipate, da valorizzare in funzione di tutti i rapporti di natura finanziaria in essere con le medesime (risposte a istanze di interpello nn. 177 e 178 del 2022).

Ciò premesso, ci si interroga se, ai fini del test di prevalenza, al numeratore rilevino, oltre ai finanziamenti erogati alle partecipate dirette, anche i finanziamenti erogati ad altre società possedute dalle partecipate dirette.

In proposito, si rileva che, in base alla formulazione del comma 3 dell'art. 162-bis, *"l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando... l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (enfasi aggiunta), unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale"*.

Secondo una prima tesi, basata soprattutto sul dato letterale, tra gli "altri elementi patrimoniali" in questione non rientrano i finanziamenti erogati nei confronti delle "partecipate indirette" poiché la norma intende riferirsi con il termine "medesimi" alle sole partecipate dirette, iscritte nel bilancio della società.

In assenza di diversa interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene di aderire a tale soluzione.

Ciò non di meno si osserva che questa tesi può risultare non del tutto convincente in quanto, a parità del valore dei finanziamenti erogati da parte della società, la circostanza che questi siano erogati direttamente alle partecipate dirette con successivo riversamento "a cascata" sulle loro partecipate ovvero in parte alle partecipate dirette e in parte a quelle indirette può generare un esito del test patrimoniale diverso, pur in presenza della medesima composizione patrimoniale della società finanziatrice di cui si vuole determinare la qualifica.

In altre parole, l'interpretazione letterale della norma – in luogo di un approccio più sostanzialistico - consente di "manipolare" il test di prevalenza in quanto finanziando direttamente le partecipate indirette non si incrementa il valore del numeratore, mentre finanziando le partecipate dirette e lasciando che siano queste ultime a finanziare le proprie partecipate si incrementa il numeratore del rapporto.


Tale soluzione può determinare risultati ancor più "gestibili" dal contribuente alla luce della circostanza che la normativa in esame, prevedendo un test esclusivamente patrimoniale sui dati dell'ultimo esercizio, determina una facilità sia di ingresso sia di uscita dal regime delle holding, tanto che una società ben può essere in un anno holding industriale e perdere tuttavia tale qualifica per l'esercizio successivo, per effetto della sola modifica dei dati contabili espressi nel relativo bilancio.

Tali considerazioni, unitamente alla constatazione che gli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria ex art. 10 del d.lgs. n. 141/2010, cui sono soggette le holding non finanziarie, impongono di comunicare, tra gli altri, anche i finanziamenti erogati,

senza distinguere a seconda di chi siano i soggetti beneficiari degli stessi, vengono portate a supporto di una tesi meno formalistica secondo la quale ai fini del test in parola gli “altri elementi patrimoniali” non risulterebbero quelli intercorrenti con le mere partecipate dirette, ma con soggetti diversi dagli intermediari finanziari, così intendendo il riferimento ai “medesimi” contenuto nel più volte citato comma 3 dell’art. 162-bis.

In conclusione, seppure, per quanto sopra detto, una lettura non formalistica della norma sia sostenibile, si ritiene che il dato letterale della medesima non possa essere disatteso.

# Think Tank di STS Deloitte



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).